

SICUBE offre servizi di consulenza a tutte le aziende pubbliche e private affinché vengano assolti tutti gli obblighi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro .

Grazie alla professionalità ed esperienza acquisita negli anni sulla sicurezza sul lavoro, SICUBE, con il suo team di professionisti e consulenti qualificati, è in grado di fornire una vasta gamma di servizi

SICUREZZA SUL LAVORO

- Consulenza
- Valutazione dei Rischi
- Piano di Emergenza
- Realizzazione POS-DUVRI
- Assunzione incarico RSPP

MEDICINA DEL LAVORO

- Incarico Medico Competente e sorveglianza sanitaria
- Sopralluoghi in Azienda

CORSI DI FORMAZIONE

- Corsi RSPP
- Corsi RLS
- Primo Soccorso e Antincendio
- Formazione per i lavoratori

SICUREZZA SUL LAVORO

La mission di SICUBE è quella di supportare le aziende nella realizzazione di un sistema su misura di prevenzione e gestione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro. L' implementazione di un buon sistema di gestione della sicurezza aziendale consente non solo di soddisfare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2208 e s.m.i. ma soprattutto di creare un luogo di lavoro sicuro che si traduce in qualità del lavoro, professionalità e incremento della produzione poiché la sicurezza non è un costo per l' azienda ma un investimento.

Il team di SICUBE vi aiuterà a rendere sicuro il vostro ambiente di lavoro riducendo o eliminando i rischi presenti nel totale rispetto della normativa vigente che pone in capo al Datore di Lavoro una serie di obblighi e responsabilità sia civili che penali.

MEDICINA DEL LAVORO

Il Datore di lavoro ha l' obbligo di rendere l' ambiente di lavoro SICURO e SANO mettendo in atto un sistema di prevenzione e protezione che abbia come obiettivo finale quello di preservare e migliorare il benessere psico-fisico del lavoratore, salvaguardando la salute e la sicurezza attraverso la prevenzione di malattie professionali e infortuni sul lavoro.

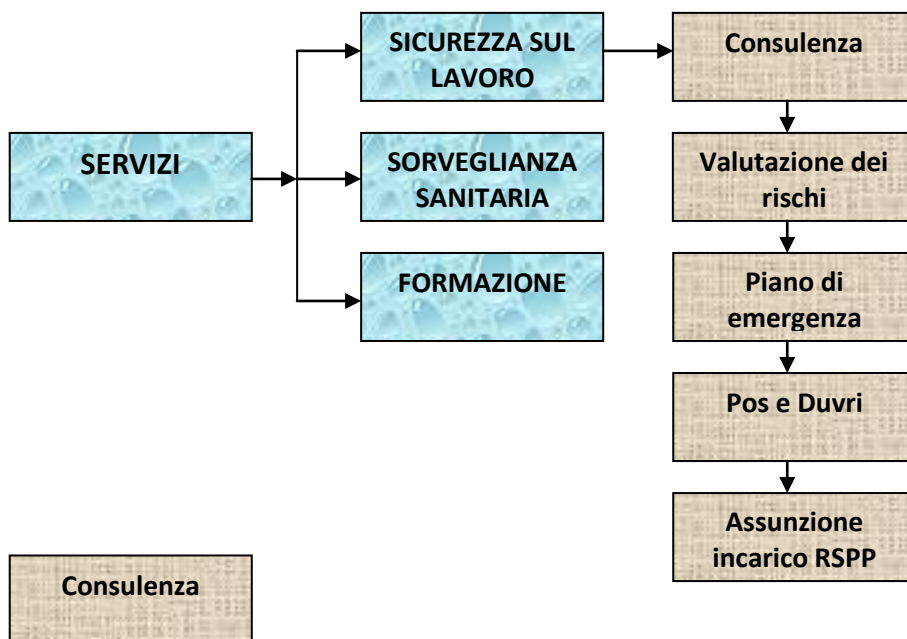
CORSI DI FORMAZIONE

il Decreto Legislativo 81/08 dà alla Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro un' importanza fondamentale ed è per questo che il Datore di Lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione adeguata per la prevenzione di infortuni e incidenti nei luoghi di lavoro. Con la formazione il lavoratore acquisisce maggiore consapevolezza dei rischi propri della mansione imparando a lavorare secondo procedure studiate al fine di ottenere un elevato livello di salute e sicurezza sul posto di lavoro.

CHI SIAMO

SICUBE nasce a Olbia nel 2009 grazie all'esperienza di un team di professionisti specializzati in materia di consulenza per la sicurezza sul lavoro. Da anni opera in piccole e grandi imprese offrendo il supporto qualificato necessario per affrontare e risolvere i problemi legati alla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. Partendo da un'attenta analisi della realtà aziendale è in grado di intervenire tempestivamente pianificando strategie specifiche per ogni tipologia di azienda aiutando i Datori di Lavoro a costruire la cultura della sicurezza aziendale.

La nostra società, attraverso professionisti qualificati, provvede alla messa a norma di tutte le aziende pubbliche e private che, ai sensi del D.Lgs 81/2008, sono obbligate ad adeguarsi alle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro. I risultati ottenuti negli anni, operando in diversi settori imprenditoriali, ci consentono, grazie anche ad una formazione continua, di proporci all'attenzione delle aziende certi di offrire un servizio serio e soprattutto qualificato per gestire una materia così complicata ed in continua evoluzione. I nostri professionisti sono in possesso dei requisiti formativi previsti dalla normativa vigente e necessari per l'esercizio della professione.



La consulenza per la Sicurezza sul Lavoro consiste nell'assistenza alle imprese per l'osservanza della normativa vigente e per il miglioramento degli ambienti di lavoro in termini di salute e sicurezza.

SICUBE, attraverso sopralluoghi presso le aziende, rileva eventuali situazioni critiche, non conformi alla normativa, e conseguentemente individua le possibili soluzioni di intervento, finalizzate al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In generale, Il **D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro)** e s.m.i. prevede che:

- sia effettuata un' analisi dei rischi presenti all'interno dell'attività;
- venga predisposto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- venga applicata la Sorveglianza Sanitaria nei casi previsti dalla norma;
- vengano svolti corsi di formazione per i lavoratori affinché possano essere edotti sui rischi connessi alla mansione svolta;

A quali aziende si applica la normativa in materia di sicurezza sul lavoro? Al **D.Lgs. 81/08** devono adeguarsi tutte le aziende pubbliche e private che abbiano almeno un lavoratore. Attenzione....si parla di lavoratore non di dipendente...intendendo un lavoratore "colui che svolge un'attività all'interno dell'organizzazione aziendale" pertanto nella definizione di "lavoratore" sono inseriti anche i soci lavoratori, gli associati in partecipazione e tutte le tipologie di lavoratori e assimilati, compresi stagisti, tirocinanti, allievi, indipendentemente dal fatto che sia percepita o meno una retribuzione.

Le problematiche da affrontare sono molte e comportano un impegno in prima persona da parte del datore di lavoro, sul quale gravano tutti i principali oneri e responsabilità civile e penale.

Il primo sopralluogo, attraverso il quale viene effettuata l'analisi dei bisogni aziendali viene fatto a titolo GRATUITO. Il Datore di Lavoro, in seguito all'acquisizione delle informazioni da parte dei nostri professionisti sugli adempimenti da mettere in atto e sulle sanzioni a suo carico, valuterà se avvalersi o meno della nostra consulenza.

Valutazione dei rischi

D.Lgs. 81/2008 - Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151(N), nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo.

Perché il Datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi ? Perché l' art. 28 di cui sopra lo obbliga ? Oppure perché una corretta valutazione dei rischi , volta a limitare gli infortuni legati all' attività lavorativa e le malattie professionali, non solo **migliora la sicurezza e la salute** sul luogo di lavoro ma **accresce anche il rendimento aziendale** ?

Ci piace pensare che i nostri clienti abbiano una marcia in più perché hanno compreso che è possibile ottenere vantaggi significativi in termini di competitività, redditività e motivazione dei lavoratori investendo nella loro salute e sicurezza attraverso :

- il miglioramento dell' immagine aziendale ;
- l' accrescimento della professionalità, l'impegno e la produttività dei lavoratori;
- la fidelizzazione dei lavoratori ;
- la riduzione dei costi indiretti dell' azienda (sostituzione del personale, interruzioni delle lavorazioni, penali per ritardi etc.) attraverso la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Piano di emergenza

Il D.M. 10 marzo 1998 resta ad oggi il punto di riferimento in materia di valutazione rischio incendio, gestione delle emergenze, formazione squadra di emergenza e piano di emergenza.

Ai sensi del suddetto DM, per le attività soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco ,ai sensi dal Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011 n. 151, e per i luoghi di lavoro ove sono occupati più di 10 dipendenti, il datore di lavoro è tenuto alla redazione del piano di emergenza. Negli ambienti di lavoro esclusi da tale obbligo, il Datore di Lavoro adotta comunque le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.

GENERALITA'

In tutti i luoghi di lavoro dove ricorra l'obbligo deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve contenere nei dettagli:

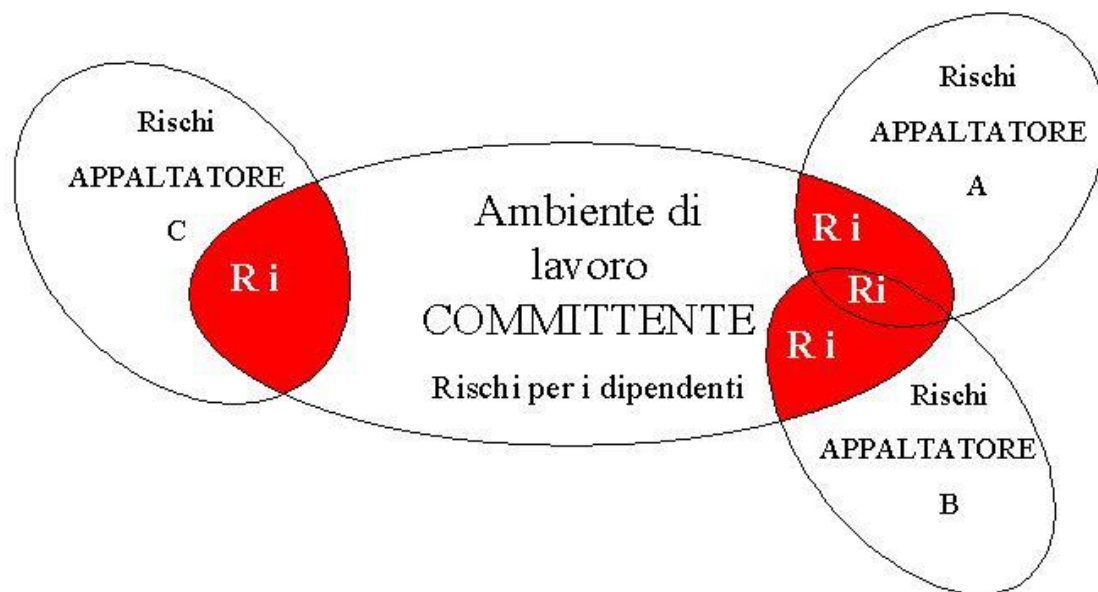
- le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
- le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
- le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
- specifiche misure per assistere le persone disabili.

Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare l'attuazione delle procedure previste.

Il **Piano Operativo di Sicurezza (POS)** è il documento che le imprese esecutrici devono predisporre prima di entrare in cantiere . Non è , come molti pensano, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale ma il piano di sicurezza riferito solo ed esclusivamente alle opere da realizzare in quel determinato cantiere. Varia pertanto di cantiere in cantiere.

Il **Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze (DUVRI)** è il documento che il Committente deve predisporre quando all' interno dell' azienda vengono svolte attività da parte di una ditta esterna (p.e. lavori di manutenzione, pulizie, restauro, ecc.). Serve per valutare le eventuali interferenze tra i lavoratori residenti e i lavoratori "ospiti" .

Per "interferenze" si intendono "le circostanze nelle quali si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti".



Assunzione incarico RSPP

Attraverso SICUBE, il Datore di lavoro può sgravarsi dal ruolo di RSPP affidando l'incarico esterno di **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** ad un nostro consulente altamente qualificato in possesso dei requisiti formativi previsti dalla normativa vigente.

Le aziende, oltre a sgravarsi dalla necessità di formazione prevista per il ruolo, hanno pertanto a disposizione un professionista qualificato in grado di :

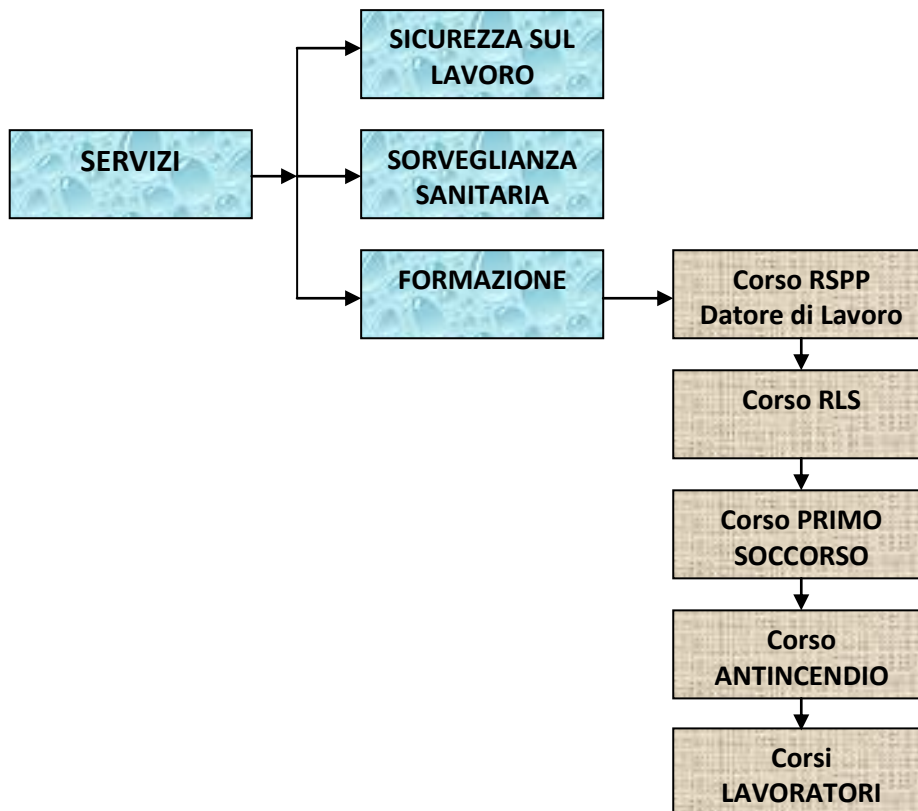
- tenere sempre aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi e tutta la documentazione inerente la gestione della sicurezza;
- coordinarsi con il Medico Competente relativamente alla sorveglianza sanitaria ;
- assistere l'Azienda in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza ;
- fornire assistenza continua relativamente a tutte le problematiche attinenti alla sicurezza sul lavoro compresi eventuali possibilità di finanziamento, sgravi fiscali etc. ;
- organizzare le riunioni periodiche della sicurezza ;
- organizzare le esercitazioni antincendio ;
- curare i fabbisogni formativi ed i relativi aggiornamenti ;
- informare il Datore di lavoro su modifiche e integrazioni di carattere legislativo ;



Incarico Medico Competente e sorveglianza sanitaria

L' art. 18 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. prevede, tra i vari obblighi in capo al Datore di Lavoro, quello di *"nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo"* ovvero in tutti quei casi in cui, dalla valutazione dei rischi emerga l' esposizione dei lavoratori a fattori che possono pregiudicare il loro stato di salute, ad esempio rumore, vibrazioni, sostanze chimiche, movimentazione manuale dei carichi etc. se ovviamente il risultato della valutazione evidenzia il superamento dei limiti previsti dalla norma.

Per "sorveglianza sanitaria" si intende l' insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa (art2. comma "m" D.Lgs. 81/2008);



**Corso RSPP
Datore di Lavoro**

Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. prevede che il Datore di Lavoro nomini il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) .

L' incarico può essere affidato ad un professionista esterno, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, oppure tale ruolo può essere ricoperto dal Datore di Lavoro nei seguenti casi :

- a) Aziende artigiane e industriali (1)fino a 30 *lavoratori*
- b) Aziende agricole e zootecniche fino a 30 *lavoratori*
- c) Aziende della pesca fino a 20 *lavoratori*
- d) Altre aziende fino a 200 *lavoratori*

(1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

Il datore di lavoro che intende svolgere il ruolo di RSPP, deve frequentare corsi di formazione e di aggiornamento nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entrato in vigore il 26.01.2012.

Conserva validità la formazione pregressa effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 fatto salvo l'obbligo di aggiornamento da effettuarsi entro cinque anni dalla pubblicazione del suddetto Accordo e quindi entro l'11 gennaio 2017.

A seconda del codice ATECO di appartenenza le aziende vengono suddivise nelle seguenti classi di rischio cui corrispondono i relativi corsi:

- a) BASSO RISCHIO – corso 16 ore – aggiornamento quinquennale 6 ore
- b) MEDIO RISCHIO – corso 32 ore – aggiornamento quinquennale 10 ore
- c) ALTO RISCHIO – corso 48 ore – aggiornamento quinquennale 14 ore

Corso RLS

I lavoratori hanno il diritto di eleggere, all'interno dell'unità produttiva, il loro Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Se l'RLS viene eletto, il Datore di lavoro ha l'obbligo di formarlo pertanto il lavoratore dovrà frequentare un corso di formazione i cui contenuti sono stabiliti dal Decreto Ministeriale del 16 gennaio 1997, ripresi poi dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Il numero minimo dei rappresentanti è il seguente:

- a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
- b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
- c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.

Aggiornamenti :

4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori .

8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

Qualora non si proceda all'elezione interna le funzioni di RLS sono esercitate dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) nominato dall'Inail.

In tal caso l'Azienda dovrà corrispondere, al Fondo istituito presso l'Inail, un contributo in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l'azienda ovvero l'unità produttiva,

Corso PRIMO SOCCORSO

Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

Designa preventivamente i lavoratori incaricati per l' emergenza i quali devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.

Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388.

Il suddetto decreto individua i seguenti gruppi di aziende :

GRUPPO A - aziende a rischio rilevante
aziende con oltre 5 lavoratori con indice infortunistico superiore a 4
aziende agricole con oltre 5 addetti

GRUPPO B - aziende con 3 o più lavoratori

GRUPPO C - aziende con meno di 3 lavoratori

Il D.M. 15 luglio 2003, n. 388 determina le modalità per lo svolgimento dei compiti e dei corsi dei lavoratori incaricati la cui durata varia in base alla classificazione. Sono validi i corsi effettuati prima dell' entrata in vigore della legge (03.02.05) anche se non conformi soggetti comunque ad aggiornamento.

CLASSE	A	B	C
Ore teoria	12	8	8
Ore pratica	4	4	4
TOTALE	16	12	12

Aggiornamenti : triennali per la parte pratica

Corso ANTINCENDIO

Nei luoghi di lavoro soggetti al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il Datore di Lavoro adotta idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

Designa preventivamente i lavoratori incaricati per l'emergenza i quali devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.

Fino all'adozione di nuovi decreti continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al Decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.

Il suddetto decreto determina inoltre le modalità per lo svolgimento dei compiti e dei corsi dei lavoratori incaricati la cui durata varia in base alla classificazione.

RISCHIO	BASSO	MEDIO	ALTO
Ore teoria	2	5	12
Ore pratica	2	3	4
TOTALE	4	8	16

Aggiornamenti : non previsti dal D.M. 10 marzo 1998 - In attesa di nuovi Decreti

Corsi LAVORATORI

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Il datore di lavoro dovrà pertanto provvedere alla formazione di *Lavoratori, Dirigenti e Preposti* nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entrato in vigore il 26.01.2012.

A seconda del codice ATECO di appartenenza le aziende vengono suddivise nelle seguenti classi di rischio cui corrispondono i relativi corsi per tutti i **Lavoratori**:

- a) BASSO RISCHIO – corso 8 ore di cui 4 ore formazione generale e 4 ore rischi specifici
- b) MEDIO RISCHIO – corso 12 ore di cui 4 ore formazione generale e 8 ore rischi specifici
- c) ALTO RISCHIO – corso 16 ore di cui 4 ore formazione generale e 12 ore rischi specifici

La formazione dei ***Preposti*** deve comprendere quella dei lavoratori e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore.

La formazione dei ***Dirigenti*** sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori e deve avere la durata minima di 16 ore .

L'aggiornamento per tutti i soggetti è di 6 ore ogni cinque anni.